

Rapporto

numero	data	Dipartimento
7127 R	6 settembre 2016	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze
sulla mozione 21 settembre 2015 presentata da Nadia Ghisolfi per il
gruppo PPD+GG “Fondo cantonale per la formazione professionale:
rispetto per le decisioni del Gran Consiglio”**

(v. messaggio 7 ottobre 2015 n. 7127)

1. LA MOZIONE

La mozione in esame lamenta il fatto che il Gran Consiglio sia stato ignorato dal Governo ogni qualvolta negli ultimi anni è stata manifestata la propria contrarietà all'aumento dell'aliquota minima di prelievo a carico delle aziende e, al contestuale, riversamento dei costi per il finanziamento dei corsi interaziendali dal Cantone al Fondo. In sintesi, la mozione richiama alcuni documenti ufficiali e principi di politica scolastica in essere sin dall'adozione del Regolamento concernente l'organizzazione e il finanziamento dei corsi d'introduzione del 25 aprile 1963, rafforzati con l'introduzione del successivo articolo 61a cpv. 3 della Costituzione federale che impone a Confederazione e Cantone di impegnarsi affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società. Tali norme prevedono in concreto la parità di trattamento tra tutte le persone in formazione nel grado secondario II (scuole medie superiori e formazione professionale), nel senso che le spese di insegnamento (stipendi del personale insegnante, sia nelle scuole sia nei corsi prima chiamati d'introduzione e ora interaziendali, e locali didattici) siano assunte in entrambi i settori formativi interamente dallo Stato, per un'equità di trattamento di elevato significato politico.

Il finanziamento di questi costi - interamente da parte del Cantone - era disciplinato più recentemente dal Regolamento della Legge sull'orientamento scolastico professionale e sulla formazione professionale e continua del 1° aprile 2008.

Nel mese di luglio del 2014 il Governo ha tuttavia emanato il nuovo Regolamento della formazione professionale e continua, abrogando quello precedente e apportando, per quanto d'interesse in questo ambito, la seguente modifica ritenuta sostanziale e contraria alle indicazioni del parlamento e allo spirito della base legale di riferimento:

Versione vecchia:

Art. 87 - Entità del sussidio: a) sussidi obbligatori

¹*Nel caso dei sussidi obbligatori il Cantone:*

a) *assume totalmente:*

1. *le spese del personale, compresi in questo caso gli oneri sociali, per i corsi interaziendali e per la progettazione delle attività di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) della legge.*

Versione nuova (1 luglio 2014):

Art. 108 - Entità dei contributi obbligatori

¹Richiamata la possibilità di cui all'art. 32 cpv. 3 lett. d Lorform, quando eroga contributi obbligatori il Cantone partecipa nella misura minima del 50%, fino all'assunzione totale delle spese:

- a) alle spese del personale, compresi gli oneri sociali, dei corsi e centri interaziendali;
 - b) al costo delle pigioni degli spazi adibiti allo svolgimento dei corsi interaziendali;
- nel casi in cui in questi spazi si svolgono anche gli esami finali di tirocinio e le attività di formazione continua, il costo è assunto totalmente.

²Esso partecipa nella misura massima del 50% alle singole altre spese di gestione o alle uscite per investimenti per le altre attività previste dall'art. 32 cpv. 1 Lorform.

Questa modifica ha comportato un aggravio considerevole a carico del Fondo come si vedrà di seguito.

Inoltre il trasferimento di compiti dallo Stato al Fondo viene meno, secondo la mozione, alle assicurazioni date nel relativo messaggio istitutivo del Fondo. Si veda in proposito il Commento all'art. 36c (Partecipazione del Cantone) laddove si legge che *“Il fondo serve a finanziare attività correnti e investimenti della formazione professionale in parallelo della Confederazione e del Cantone; quest'ultimo non deve ridurre il suo impegno a dipendenza della messa in funzione del fondo cantonale. Si può per contro immaginare che l'introduzione del fondo contribuisca a contenere, se non ad annullare, l'aumento dell'impegno finanziario del Cantone”*.

Con la mozione si chiede pertanto il ripristino della situazione precedente. Il Cantone deve tornare ad assumere il 100% dei costi sopracitati nel quadro della formazione professionale, costi che dal 2014 sono coperti dal Cantone solo per il 50%, mentre il restante onere è stato messo a carico del Fondo per la formazione professionale.

2. IL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato, nei Preventivi 2014 e 2015, ha presentato due misure inerenti al fondo.

La prima, di sua competenza, ha comportato appunto la diminuzione dal 100 al 50% dell'aliquota di contributo sulle spese salariali dei corsi interaziendali, ricaricando il rimanente di questi costi sul fondo. La misura ha ridotto la riserva del fondo accumulata nel primo quadriennio della sua esistenza (2010-2013): riserva di 8,94 mio.

La seconda, di competenza del Gran Consiglio, chiedeva di aumentare l'aliquota minima di prelievo sulla massa salariale a favore del fondo, per poter sostenere con nuove entrate i nuovi costi ad esso trasferiti una volta che le riserve fossero state ridotte. Questa richiesta è stata respinta dal Parlamento nel 2014 e 2015, ma ambedue gli anni il Gran Consiglio ha autorizzato comunque il prelievo da parte del Governo di 1,6 mio una tantum dalla riserva del fondo.

I due provvedimenti combinati hanno eroso la riserva da 8,94 mio (stato al 1.gennaio 2014) a ca. 3,60 mio a fine 2015. Nel quadro del Preventivo 2016 non è stato più riproposto il trasferimento di 1,6 mio mentre è rimasta in vigore la riduzione dell'aliquota del contributo cantonale sulle spese salariali computabili dei corsi interaziendali. Il

Governo ritiene che la sua abrogazione o attenuazione non è compatibile con gli obiettivi di attenuazione del deficit cantonale.

A fine 2016 la riserva sarà stata largamente usata. Il Governo ritiene quindi rimangano aperte tre soluzioni:

La prima: **riportare l'aliquota per i costi salariali al 100%**, come proposto dalla mozione. Ciò avrà un **costo annuo di ca. 3 mio** e costituisce una richiesta in netta controtendenza rispetto alla volontà di puntare a ridurre la spesa.

La seconda: **trovare una fonte di finanziamento ulteriore** per pagare questo onere (**aumento dell'aliquota di prelievo del fondo**). Opzione finora scartata dal Parlamento e dalla Commissione di gestione del fondo.

La terza: **ridurre le prestazioni**. Ipotesi non condivisa perché inciderebbe su uno degli elementi della formazione duale in azienda, che dovrebbe venir promossa e non frustrata.

Per il Consiglio di Stato, infine, il principio secondo cui tutti i costi di formazione nel settore secondario il vanno assunti dall'ente pubblico, rimarrebbe rispettato, essendo il fondo un'emanazione diretta del Cantone. Si tratta a tutti gli effetti di denaro pubblico destinato ad uno scopo preciso, quindi di risorse assimilabili a quelle cantonali.

Il Consiglio di Stato, considerato in particolare lo stato dei conti cantonali, invita il Gran Consiglio a respingere la mozione e sottolinea come la scelta tra le tre opzioni sopra presentate andrà compiuta a breve in previsione del 2017.

3. DISCUSSIONE COMMISSIONALE

La commissione ha esaminato a fondo la tematica e posto anche una serie di domande al Consiglio di Stato che vi ha risposto il 1 marzo e poi il 7 giugno 2016. Sono stati sentiti da un lato, la mozionante, e dall'altro, il Direttore del DECS unitamente ai rappresentanti della Commissione tripartita che ha il compito di gestire il citato fondo.

3.1 Premesse

Innanzitutto vale la pena ricordare che il **Fondo cantonale** per la formazione è stato **istituito** dal Gran Consiglio il **18 marzo 2009**, mediante l'introduzione dei nuovi articoli da 36 a 36g nella Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform), del 4 febbraio 1998, ed è attivo dal 1. gennaio 2010 sia per la riscossione dei contributi sia per l'erogazione delle prestazioni. Il Fondo è interamente alimentato dai datori di lavoro, pubblici e privati, mediante un prelievo sulla massa salariale dei dipendenti attivi in Ticino variabile da un minimo di **0.9 a un massimo di 2.9 %**.

Le **risorse** del Fondo **sono gestite** da una **Commissione tripartita** composta di nove membri rappresentanti le organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali, sindacali e lo Stato. La Commissione ha il compito di decidere l'aliquota di prelievo sulla massa salariale, le misure al beneficio dei finanziamenti ed eventuali esenzioni dal pagamento. Le prestazioni del Fondo si distinguono tra obbligatorie e facoltative. A titolo obbligatorio sono finanziati i costi residui dei corsi interaziendali, le spese per il materiale d'esame di fine tirocinio e, al 50%, i costi di trasferta degli apprendisti. Facoltativamente, il Fondo può sostenere ogni altra iniziativa nel campo della formazione di base, superiore e continua, in funzione delle risorse a disposizione.

Ogni azienda del Cantone può beneficiare delle prestazioni del fondo poiché i dipendenti possono usufruire di una maggiore offerta formativa professionale superiore e continua e di costi d'iscrizione più. In particolare ne beneficiano quelle che formano apprendisti, che con l'avvento del Fondo sono state sgravate dei costi d'iscrizione ai corsi interaziendali e agli esami di fine tirocinio e in parte delle spese di trasferta degli apprendisti.

Attualmente le aziende che formano almeno un apprendista sono 2'670.

Nel dettaglio, come indicato dal Consiglio di Stato nelle sue risposte, l'evoluzione di tali prestazioni è stata la seguente:

Dal 2010:

- finanziamento dei centri di formazione aziendali di singole aziende. Questa prestazione può essere ritenuta obbligatoria, poiché in questi centri si svolgono anche i corsi interaziendali che normalmente si tengono nei centri professionali delle organizzazioni del mondo del lavoro, corsi che dal 2010 sono interamente finanziati da Confederazione, Cantone e fondo cantonale, che ne assume le spese residue. Il contributo è stato inizialmente fissato a 1'000 franchi per apprendista;
- copertura parziale delle spese di locazione degli spazi espositivi ad Espo Professioni e dei costi di partecipazione delle espositrici;
- contributo forfettario al Centro Studi Bancari in virtù dell'ampia attività di formazione di base, superiore e continua quasi interamente finanziata dalle tasse di partecipazione a carico delle aziende formatrici e dalle tasse d'iscrizione dei corsisti.

Dal 2011:

- aumento del forfait ai centri di formazione aziendali a 1'500 franchi per apprendista;
- estensione della partecipazione alle spese di trasferta degli apprendisti. Il finanziamento avviene tramite l'emissione di uno speciale abbonamento Arcobaleno denominato "Appresfondo" (per apprendisti sussidiato dal fondo). In precedenza, agli apprendisti era rilasciato un buono con l'indicazione delle zone per le quali far valere il diritto al contributo del 50% della spesa. L'indicazione doveva essere inserita a mano da parte degli addetti ai lavori (circa 6'500 casi l'anno), l'apprendista era poi libero di aggiungere altre zone di percorrenza, comprese se necessario quelle per recarsi da casa all'azienda, con il costo però di queste ulteriori zone interamente a suo carico. Dall'anno scolastico 2011/2012 il contributo è esteso a tutte le zone di libera scelta dell'apprendista. La modifica è dettata dalla volontà di semplificare le pratiche amministrative e di garantire parità di trattamento agli apprendisti che vivono nelle zone periferiche.

Dal 2012:

- finanziamento dei corsi propedeutici all'ottenimento di qualifiche, brevetti e diplomi riconosciuti dal diritto federale e cantonale. Da segnalare, in particolare, il sostegno ai corsi di preparazione agli esami di fine tirocinio in base all'articolo 33 LFPr, per adulti che si preparano ad ottenere un primo attestato federale di capacità o intraprendono un percorso di riqualifica professionale.
- Questa prestazione risponde in parte alle raccomandazioni della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), del 16 giugno 2005, e alle linee direttive della Conferenza svizzera degli uffici della formazione

professionale (CSFP), del 21 agosto 2007 , vertenti alla gratuità della formazione professionale di base.

Dal 2013:

- estensione dei finanziamenti ai corsi di formazione professionale continua non-formale;
- aumento del forfait ai centri di formazione aziendali a 2'500 franchi per compensare parzialmente la riduzione del finanziamento cantonale;
- assunzione delle tasse di iscrizione ai corsi base per formatori di apprendisti.

Dal 2014:

- riduzione dal 100 al 50% del contributo cantonale sulle spese salariali dei corsi interaziendali, interamente compensata dal fondo in funzione delle prestazioni che è tenuto a fornire per legge.

Il fondo sostiene infine misure di promozione del tirocinio, ricerche nell'ambito della formazione professionale e progetti per favorire l'inserimento in azienda di neodiplomati o per accompagnare i giovani nella fase di transizione dalla scuola dell'obbligo al secondario II, attraverso l'istituzione di posti di stage.

2015:

Questi oneri supplementari hanno comportato una riduzione di 5.48 milioni della riserva, che a fine 2015 si è attestata a 3.46 milioni di franchi. Nel 2016 non vi sarà un ulteriore trasferimento di 1.6 milioni a favore del Cantone, rimane per contro in vigore il maggior onere nell'ambito dei corsi interaziendali.

In Svizzera sono attivi altri sette fondi cantonali istituiti dai rispettivi Parlamenti (FR, GE, JU, NE, VD, VS, ZH). In Ticino l'aliquota di prelievo è fissata allo 0.9 ‰ e negli altri Cantoni a 0.4‰ (FR), 0.5‰ (JU), 0.87‰ (NE), 0.9‰ (VD) e 1‰ (VS e ZH). Il fondo del Canton Ginevra è alimentato da un prelievo di 26 franchi per dipendente. Vi sono inoltre i fondi professionali delle organizzazioni del mondo del lavoro, obbligatori su tutto il territorio nazionale e per tutte le aziende o parti di aziende attive nei rami professionali interessati. L'art. 60 cpv. 6 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) stabilisce che le aziende non possono essere chiamate ad alimentare due fondi che erogano le stesse prestazioni e quindi possono essere esentate parzialmente o totalmente dal pagamento dei contributi. Tuttavia, con poche eccezioni, fondi professionali nazionali e fondi cantonali perseguono obiettivi e prestazioni diversi.

3.2 Audizione della mozionante (16 febbraio 2016)

La collega Ghisolfi ha ribadito le motivazioni della mozione sopra esposte ritenendo la modifica del Regolamento contraria ai principi alla base della decisione di istituire il fondo e a quanto prevede la Costituzione federale, ossia che tutti gli ordini di scuola vanno trattati, sostenuti e finanziati allo stesso modo. Ella ricorda che il fondo è stato creato per finanziare progetti specifici, per pagare in parte le spese di trasporto, ecc. ma non per finanziare gli stipendi dei docenti.

Ciò equivale a un disimpegno da parte dello Stato nella formazione professionale, che rischia di essere considerata di serie B. Ciò va a vanificare tutto il lavoro svolto negli ultimi anni dalla Divisione della formazione professionale di promozione di un messaggio positivo a favore della formazione professionale. Al momento della sua

creazione, il fondo non avrebbe dovuto assumere costi già di competenza del Cantone ma solo attività correnti e investimenti nella formazione professionale.

Il Cantone non avrebbe dovuto ridurre il suo impegno a dipendenza dell'esistenza o meno del fondo. La mozione chiede che venga rispettata l'equità di trattamento dei vari ordini di scuola.

La decisione di aumentare l'aliquota a carico delle aziende, sempre bocciata dal GC non richiederebbe più l'unanimità all'interno della Commissione tripartita che gestisce il fondo visto che ora basterebbe una maggioranza di 7 membri su 9 per alzare l'aliquota delle aziende. La mozionante ha inteso mantenere la mozione e non attendere che il Governo e la Commissione tripartita indicassero quale delle 3 opzioni sopra indicate sarebbe stata scelta a partire dal 2017, ovvero ad esaurimento avvenuto delle riserve del fondo.

Secondo la mozionante per continuare a finanziare senza riduzioni le prestazioni erogate dal fondo, senza il correttivo di cui sopra, si dovrebbe aumentare l'aliquota almeno dello 0.2 per mille. Ciò che appunto il GC, oltre ad alcune organizzazioni economiche che lo hanno scritto anche alla Commissione della gestione e delle finanze, non vuole.

3.3 Audizione del direttore del DECS e della Commissione tripartita (5 aprile 2016)

Il **Direttore del DECS** ha ribadito che il Governo, dinanzi alla necessità di un risanamento dei conti dello Stato, si è chinato su una serie di disponibilità di fondi iscritti nella contabilità pubblica o effetto di decisioni pubbliche (contabilità di enti parastatali) verificando in quale misura fosse possibile recuperare denaro sulle riserve accumulate in questi fondi tra cui quello in oggetto.

Alla fine del 2016 il fondo terminerà le riserve e andrà in negativo.

La discussione avuta dal Governo e dalla CGF con la commissione tripartita che gestisce il fondo è stata positiva e propositiva.

Secondo i membri della Commissione tripartita vanno prese decisioni importanti. In parte si tratta di aumentare l'aliquota (del minimo possibile) e d'altra parte di risparmiare, senza sacrificare troppo le misure di formazione. L'idea di aumentare l'aliquota si sta concretizzando perché la formazione professionale richiede un aumento costante dei costi in ragione di decisioni federali e di normative relative alle varie professioni che bisogna rispettare. La Commissione tripartita ritiene di riuscire entro la fine di ottobre 2016 a proporre una soluzione equilibrata.

I membri della Commissione tripartita rilevano che, non precludendo un piccolo e sostenibile aumento dell'aliquota (ad es. dello 0.1‰, pari a ca. 1 mio franchi), la condizione dovrebbe essere che detto aumento sia destinato al finanziamento dei maggiori costi e non per altri motivi particolari. In diverse professioni i costi della formazione a livello nazionale stanno esplodendo. Si stanno verificando addirittura raddoppi di costi degli esami. Bisognerebbe sensibilizzare in merito certe cerchie professionali a livello federale.

Sul fronte dei risparmi, nel tempo, la commissione ha ad esempio accresciuto il rimborso delle spese di trasporto degli apprendisti. Un risparmio sul rimborso di questa spesa non è ancora stato attuato poiché consapevoli dell'esistenza di una iniziativa parlamentare (Lurati primo firmatario) che vi si opporrebbe.

Per contro occorre mantenere la formazione di base perché è determinante per imparare professioni future.

Finora la Commissione non aveva dovuto chinarsi su certe scelte complesse in quanto con l'aliquota minima dello 0.9% in 4 anni si erano accumulate riserve per ca. 9 mio. La situazione è cambiata con l'esaurirsi del fondo. Per la Commissione la migliore strategia è continuare con lo stato attuale e individuare soluzioni a livello di altri risparmi e sull'aumento dell'aliquota. Se ne intravede anche la possibilità, purché non diventi una prassi anche in futuro, ritenendo realizzabile un accordo coi vari partner.

Secondo il direttore del DECS fino al 2010 la formazione professionale è stata assunta interamente dallo Stato. Dal 2010 con il fondo si è aggiunta una fonte di finanziamento in più che ha generato prestazioni supplementari rispetto al passato. La misura in più è stata voluta in questa forma anche per far beneficiare le aziende formatrici e chiedere un contributo indiretto alle aziende che beneficiano di personale formato, senza occuparsi di formazione. La formazione professionale per decisione federale di molti anni fa è un compito condiviso tra la scuola e i luoghi di formazione. Sulla questione della differenza d'impegno dello Stato nel pagamento dei docenti nella formazione liceale per rapporto a quelli della formazione professionale, l'on. Bertoli rileva che ritornasse il sereno sulle finanze statali, il Cantone ritornerebbe a finanziare interamente la formazione professionale. Non si tratterebbe di un disimpegno, ma di una forma di risparmio.

L'on. Bertoli tiene a rilevare comunque che *“per la formazione professionale il Cantone è in larghissima parte esecutore di decisioni federali. Se le associazioni professionali a livello federale per gli aiuti medico e i laboratori chiedono sempre di più in termini di formazione, questo compito va assolto, indipendentemente dalla volontà del Cantone. Per ogni professione, dallo spazzacamino all'assistente medico, c'è un'ordinanza di formazione federale. Un'ordinanza stabilisce condizione e requisiti per ottenere un titolo. Le Associazioni, che tengono alle loro professioni, caricano e chiedono sempre di più, ciò che produce costi, ma anche difficoltà di accesso a determinate professioni. C'è una parte di ragazzi, per fortuna esigua, che stenta ad accedere a qualsiasi professione, perché vien chiesto loro troppo”*.

3.4 Discussione e valutazioni commissionali

Va inizialmente rilevato, per chiarezza, che le modalità di finanziamento del fondo, meglio la revisione verso l'alto dell'aliquota minima legale prevista dalla Lorform, in pratica sostenuta dal Governo, non è oggetto del pacchetto di risanamento.

Secondo la Commissione della Gestione e delle Finanze vanno distinti un aspetto di principio e un aspetto finanziario.

3.4.1 Il principio è importante e consiste nel **trattare i vari ordini di formazione allo stesso modo**. Trattasi di principi importanti perché frutto della storia e dei “patti” assunti dalle parti al momento dell'istituzione del Fondo, fondo che avrebbe potuto essere istituito anche come Fondazione autonoma come invalso in altri Cantoni. Se si preferì nel Cantone una forma più “istituzionale” fu per uno spirito collaborativo di cui oggi alcuni degli attori costituenti potrebbero rammaricarsi e rimettere in discussione.

Per restare in tema di possibili e rischiose rimesse in discussione, è da notare che dalla costituzione del Fondo nel 2010 e fino alla modifica del 2014, il Cantone - avendo assunto totalmente o quasi le spese per i corsi interaziendali - aveva ed ha giustamente ritenuto di non riversare alle associazioni professionali organizzatrici la quota parte di contributo federale

destinato dalla Confederazione per i corsi interaziendali. Con la riduzione al 50% dell'impegno del Cantone in materia questo mancato riversamento potrebbe anche essere rimesso in discussione dalla Confederazione, così che il risparmio conseguito con il trasferimento di oneri al Fondo potrebbe ridursi della metà.

Gli aspetti di principio si rifanno:

- a) a norme di legge (addirittura la Costituzione svizzera), che mettono sullo stesso piano la via della formazione professionale agli studi accademici, ossia la via liceale, e la via della formazione professionale;
- b) agli accordi presi tra le parti in causa – Cantone e iniziativa, tra cui primo firmatario è l'attuale Direttore del DECS - quando il Fondo è stato istituito, nel senso che il Cantone non sarebbe venuto meno, attraverso la costituzione del Fondo, ai suoi impegni nella formazione professionale.

In pratica, per la Commissione della Gestione e delle Finanze, le prestazioni assicurate dallo Stato alla via liceale dovrebbero essere interamente assicurate anche alla via della formazione professionale.

Attualmente, e ormai da sempre, un allievo di liceo (ossia i responsabili dell'autorità parentale, i genitori) non deve pagare alcunché per la frequenza dei corsi. Gli edifici, le infrastrutture e le attrezzature didattiche per i corsi sono messe a disposizione dallo Stato, i docenti sono pagati dallo Stato per qualsiasi tipologia di corso, obbligatorio o facoltativo.

Fino al 2010 si può dire che quasi lo stesso valeva anche per una persona in formazione (un apprendista), sia che fosse in azienda sia che fosse in una scuola a tempo pieno (scuola d'arti e mestieri, d'arte applicata, di commercio, sociosanitaria). Infatti, scontato il fatto per le scuole professionali a tempo pieno, anche per la perfetta analogia con i licei, per gli apprendisti in azienda (ossia per i loro responsabili della formazione, i datori di lavoro, che sono il pendant dei genitori) i costi dell'insegnamento nelle scuole per apprendisti erano interamente assunti dal Cantone, così come quello delle necessarie infrastrutture e delle attrezzature, con il contributo della Confederazione.

Non solo, sin dagli anni 60, il Consiglio di Stato aveva ritenuto - proprio per l'equità di trattamento che ha anticipato di gran lunga il dettame costituzionale - di assumersi i costi dell'insegnamento, delle infrastrutture (pigioni o oneri finanziari) e in parte delle attrezzature per i corsi interaziendali, che sono corsi a metà tra la scuola e la pratica, organizzati dalle associazioni professionali per imposizione legislativa. A carico dei "genitori", nella fattispecie i titolari delle aziende, restavano i costi del materiale di consumo (non indifferenti, perché nei corsi interaziendali bisogna pur costruire qualcosa, per esempio un muro, che poi si deve abbattere, oppure consumare vernice di carrozzeria, ecc.), alla stessa stregua di quel che capita nei licei, ossia dove il materiale didattico, i libri di testo, ecc. sono a carico dei genitori. Con l'istituzione del Fondo e il suo funzionamento dal 2010, la situazione per i datori di lavoro è addirittura migliorata, nel senso che questi costi residui a loro carico sono stati assunti direttamente dal Fondo cantonale, sia pure ancora alimentato dai datori di lavoro, ma da tutti, non solo da quelli che formano.

3.4.2 Il motivo per cui il Governo ha proposto di trasferire al fondo il finanziamento di parte dei costi dei docenti è riconducibile in fin dei conti alla **situazione finanziaria cantonale**. Se non che va altresì detto che se il Governo avesse inteso ridurre l'aliquota di contributo ai corsi interaziendali per far capo alla riserva accumulata, allora la citata modifica avrebbe dovuto essere indicata e adottata siccome provvisoria e temporanea, ovvero fino ad esaurimento della riserva. Invece la modifica del regolamento appare come permanente e strutturale.

Considerata la disponibilità dei vari attori facenti parte della Commissione tripartita di discutere eventualmente anche sull'adattamento delle aliquote per ridare stabilità finanziaria al Fondo, la Commissione Gestione e Finanze ritiene che i costi della formazione e degli insegnanti siano assunti di nuovo e integralmente dallo Stato, e che, a valere de facto come una sorta di "controprogetto" alla mozione, il fondo si assuma, con l'accordo della Commissione tripartita, altri oneri da porre a suo carico. Dovendosi in buona sostanza reperire un importo equivalente a circa 3 mio si possono ipotizzare quindi altre voci di spesa e, se del caso in modo combinato, un aumento di aliquota di non più del 1%. La Commissione aveva fatto al proprio interno alcune ipotesi di possibili proposte circa quali potessero essere gli altri oneri da assumere, concludendo poi d'interpellare il Governo in merito viste alcune divergenze di vedute. Al Governo è stato chiesto se intravede altre voci di spesa da porre a carico del Fondo in alternativa ai costi dei docenti.

In data 7 giugno 2016, il **Consiglio di Stato** risponde al quesito in sintesi come segue:

- *la possibilità di "convertire" gli attuali costi dell'insegnamento ai corsi interaziendali sopportati dal Fondo con altri oneri sussiste nella misura in cui la Commissione di gestione del fondo decida di aumentare l'aliquota di prelievo, attualmente del 0,9 %. Senza questo presupposto né i costi residui dell'insegnamento ai corsi interaziendali, né gli eventuali oneri sostitutivi potrebbero essere finanziati.*
- *dopo un'attenta analisi dal punto di vista finanziario, tenuto conto della necessità di non indebolire l'offerta nel settore della formazione professionale in un momento molto incerto sul fronte del mercato del lavoro e dell'integrazione professionale, considerati i compiti e le competenze attribuiti ai tre partner della formazione professionale (Confederazione, cantoni, organizzazioni del mondo del lavoro) dalla legislazione federale e cantonale e considerati gli scopi e le prestazioni obbligatorie e facoltative assunte dal Fondo cantonale per la formazione professionale, si ritiene che le due voci di spesa che potrebbero essere, totalmente o parzialmente, poste a carico del Fondo a compensazione della riassunzione totale da parte del Cantone dei costi dell'insegnamento presso i corsi interaziendali sono:*
 - **gli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure di qualificazione** (esami di tirocinio, CRB 560, voce 31390001, 2,3 mio a P2016). e
 - **il costo dei contributi per provvedimenti di perfezionamento professionale** (CRB 560, 36360034, 2,065 mio a P2016).

- *la riattivazione degli oneri totali per l'insegnamento a carico del Cantone e la messa a carico del Fondo dei nuovi oneri dovrà avvenire in modo finanziariamente neutro.*
- *Prima di una decisione nel merito appare quindi opportuno un coinvolgimento della detta Commissione di gestione, per evitare problemi qualora si volesse andare nella direzione qui ipotizzata. Nella misura in cui la vostra Commissione intendesse dar seguito alla Mozione considerando quanto sopra esposto, sarà premura del Consiglio di Stato proporre e adottare le necessarie modifiche sul piano legislativo e di prassi esecutive.*

Benché il Governo non le indichi nella sua risposta, la Commissione Gestione e Finanze ritiene di sottoporre alla Commissione che gestisce il fondo e al Governo, di concerto e secondo le rispettive competenze, anche la disamina delle seguenti altre voci di spesa che potrebbero semmai entrare in linea di conto:

- o ***formazione continua**, a cui il Fondo già contribuisce con un importo di fr. 1'000'000 dal conto CRB 561 363'600'49, che il Fondo potrebbe anche assumere in toto, assumendo i fr. 2'000'000 di contributi che il Cantone versa alla formazione continua dal conto CRB 560 363'600'34.*
- o *Al Fondo potrebbero essere anche accollate, parzialmente o totalmente, anche le **spese per le pigioni** o gli oneri finanziari per le attrezzature dei corsi interaziendali, in quanto i locali stessi sono talvolta di proprietà delle associazioni professionali (organizzazioni del mondo del lavoro).*

4. CONCLUSIONI

Per questi motivi la mozione è da accogliere nel principio e per i principî sopra elencati. Per quanto riguarda invece gli aspetti finanziari, la Commissione e il Governo sono caldamente invitati a rivedere il citato Regolamento, reperire adeguate misure di risparmio, senza sacrificare la formazione, aumentare l'aliquota solo del minimo indispensabile e determinare, tra quelle sopra ipotizzate, le voci di spesa da porre, totalmente o parzialmente, a carico del Fondo a compensazione della riassunzione totale da parte del Cantone dei costi dell'insegnamento per i corsi interaziendali.

Per la Commissione gestione e finanze:

Matteo Quadranti, relatore

Bacchetta-Cattori (con riserva) - Badasci - Caprara -

Caverzasio - Dadò (con riserva) - De Rosa (con riserva) -

Farinelli - Foletti - Gianora - Guerra - Pini - Pinoja